

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 06/05/2026

FATTO

Parte ricorrente espone che l'intermediario convenuto pretende il pagamento di un credito derivante da un finanziamento originariamente stipulato con altro intermediario e, per tale ragione, ha inviato a parte ricorrente intimazioni di pagamento e preavvisi di segnalazione alla Centrale dei Rischi. Detto credito, ad avviso di parte ricorrente, è estinto per intervenuta prescrizione. Insoddisfatto degli esiti del reclamo, parte ricorrente domanda all'Arbitro di dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito e l'illegittimità di qualunque segnalazione esistente o prospettata, nonché di ordinare la consegna di tutta la documentazione contrattuale concernente il caso di specie e di condannare l'intermediario alla rifusione delle spese di procedura.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, premette di aver acquistato pro soluto una pluralità di crediti deteriorati tra cui il credito afferente all'esposizione debitoria facente capo al ricorrente. Tale credito trae origine da un contratto di finanziamento originariamente concesso al ricorrente da altro intermediario.

Ciò posto, contesta che detto credito si sia prescritto per assenza di prova di atti interruttivi e/o riconoscimenti validi. Sul punto evidenzia che il dies a quo da cui decorre il termine decennale di prescrizione deve essere individuato con riferimento alla risoluzione del rapporto in esame da parte dell'originaria titolare del credito che ha provveduto, infatti, a dichiarare la decadenza con missiva del 28/12/2012, la cui notifica risulta essere andata a buon fine per compiuta giacenza il 22/03/2013.

Successivamente con lettera del 16/01/2015, recapitata il 29/01/2015, il ricorrente veniva notiziato della cessione della pretesa creditoria e gli veniva intimato il pagamento del residuo dovuto. Inoltre, il

cliente riconosceva espressamente il debito e avanzava una proposta transattiva in data 12/04/2016, interrompendo così i termini prescrizionali; successivamente la prescrizione veniva ulteriormente interrotta dalla lettera di cessione del credito notificata dall'intermediario e perfezionata per compiuta giacenza in data 09/08/2024.

Con specifico riferimento alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni effettuate presso la Centrale dei Rischi, rappresenta che esso intermediario è ente segnalante e che la segnalazione delle informazioni relative ai propri clienti e/o debitori rappresenta un adempimento ad un obbligo normativo, cui la resistente è tenuta sulla base dei disposti regolamentari vigenti, qualora ne ricorrano i presupposti.

Fa presente, peraltro, che il nominativo del ricorrente non risulta essere stato oggetto, attualmente, di segnalazione da parte di esso intermediario presso la Centrale dei Rischi.

Per quanto attiene, invece, ad eventuali segnalazioni trasmesse ai SIC, chiarisce che non risultano segnalazioni neppure presso la CRIF, banca dati alla quale esso intermediario aderisce.

Per quel che riguarda la richiesta di ricevere i documenti relativi alla propria posizione e, in particolare, il "contratto integrale, piano/estratti cronologici, atti di decadenza dal beneficio del termine, copie integrali e prove di notifica degli asseriti atti interruttivi nonché prova documentale del riconoscimento", fa presente di aver evaso la richiesta avanzata mediante la produzione dei documenti richiesti.

Domanda, pertanto, il rigetto del ricorso

DIRITTO

Parte ricorrente contesta innanzi tutto l'idoneità, ai fini del decorso del termine decennale di prescrizione del credito contestato, degli atti interruttivi allegati in atti da parte resistente.

Ciò posto, secondo la ricostruzione della resistente, il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto da una serie di atti e comunicazioni, tutti contestati dal ricorrente, a partire dalla comunicazione da parte dell'originaria titolare del credito della decadenza dal beneficio del termine con intimazione del pagamento del debito tramite missiva in data 28/12/2012, la cui notifica risulta essere andata a buon fine per compiuta giacenza in data 22/03/2013; successivamente è stata inviata una lettera di cessione del credito contenente anche l'intimazione di pagamento notificata dall'intermediario per compiuta giacenza in data 09/08/2024. Di tutte queste comunicazioni parte resistente ha allegato i relativi supporti documentali e le prove dell'avvenuta notificazione.

Parte ricorrente contesta generalmente la riferibilità soggettiva di detti atti, il perfezionamento dell'effettiva conoscenza di questi, l'inidoneità delle forme di notificazione utilizzate.

A fronte delle contestazioni mosse dal ricorrente, il Collegio non può che richiamare quanto statuito da ultimo dalla Corte di Cassazione (Sez. trib., 15/04/2025, n. 9862): " (...) con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione, l'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna. È stata altresì affermata la legittimità dell'uso della raccomandata postale quale strumento ordinario per gli atti stragiudiziali ed alla sua idoneità interruttiva della prescrizione (cfr. Cass. n. 18243 del 2003), evidenziando che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali. Questa Corte ha inoltre posto in rilievo la presunzione di arrivo all'indirizzo del destinatario e la necessità del destinatario di dimostrare l'impossibilità di avere conoscenza senza sua colpa (cfr. Cass. n. 10058 del 2010), osservando che l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di

trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, cosicché, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. (...) Nella vicenda in esame il giudice d'appello ha deciso la questione di prescrizione in senso sfavorevole alla contribuente, ritenendo sufficiente, ai fini della presunzione di conoscenza dell'atto interruttivo, le risultanze dell'avviso di ricevimento attestanti la compiuta giacenza della raccomandata. La Corte territoriale ha fatto dunque corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (cfr. Cass. n. 36397 del 2022), e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata né la ricorrente, d'altra parte, ha dedotto di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza della comunicazione. (...) L'allegazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua cassetta postale non era quindi sufficiente a vincere la presunzione, né, trattandosi di atti unilaterali diretti a un determinato destinatario, operano nella fattispecie i principi che regolano la notificazione degli atti giudiziari, secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il plico in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale (cfr. Cass. n. 26287 del 2019)". Nel caso di specie, risulta che gli atti interruttivi sono stati recapitati all'indirizzo indicato dallo stesso cliente nel contratto originario e, nei termini chiariti dalla giurisprudenza sopraindicata, per tutti deve ritenersi perfezionata la conoscenza da parte del destinatario secondo quanto previsto dall'art. 1335 c.c. (e che il destinatario può contrastare solo dimostrando un'oggettiva impossibilità di conoscere l'atto recapitato a un suo indirizzo, circostanza non riscontrabile nel caso di specie) di talché il credito contestato non può ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.

Non risulta peraltro alcuna segnalazione a carico di parte ricorrente e, per quel che riguarda la domanda volta a ottenere la documentazione contrattuale, consta al Collegio che la documentazione richiesta è già stata consegnata, anche mediante le produzioni allegate agli atti di questo procedimento, a parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE